

DELIBERAZIONE 4 GIUGNO 2019
223/2019/R/GAS

**APPROVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DALL'IMPRESA MAGGIORE DI TRASPORTO IN
RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL MERCATO DEL GAS ALL'INGROSSO
SVOLTA NEL 2018 E DEL PREVENTIVO DEI COSTI PER L'ANNO 2019. MODIFICHE E
INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 137/2016/R/COM – TIUC**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1067^a riunione del 4 giugno 2019

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 2009/73/CE);
- la Direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019;
- il Regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011 (di seguito: REMIT);
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento REMIT;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com (di seguito: deliberazione 137/2016/R/com) e il relativo Allegato contenente il “Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione” (di seguito: TIUC);

- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo allegato contenete il “Testo integrato del bilanciamento” (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 308/2017/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2017, 846/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 846/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2018, 660/2017/R/gas e il relativo allegato contenete il “Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto”;
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2018, 87/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 246/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 247/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 481/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 13 novembre 2018, 565/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2018, 631/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 631/2018/R/gas) e il relativo allegato contenete il “Testo integrato del monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale” (di seguito: TIMMIG);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e il relativo allegato contenente il “Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale”;
- la comunicazione dell’impresa maggiore di trasporto del 6 maggio 2019, prot. Autorità 12205 del 10 maggio 2019 (di seguito: comunicazione 10 maggio 2019).

CONSIDERATO CHE:

- il TIMMIG, adottato dall’Autorità con la deliberazione 631/2018/R/gas, persegue la finalità di promuovere la concorrenza e di tutelare gli interessi di utenti e consumatori ai sensi della legge 481/95 e del REMIT, tramite l’individuazione di procedure e strumenti di acquisizione, organizzazione, stoccaggio, condivisione, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni volti ad assicurare un efficace ed efficiente esercizio della funzione di monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale da parte dell’Autorità;
- tra le altre cose, il TIMMIG contiene le disposizioni relative ai criteri e alle modalità di svolgimento da parte dell’impresa maggiore di trasporto delle attività strumentali all’esercizio della suddetta funzione di monitoraggio attribuita all’Autorità;
- in particolare, l’articolo 6, comma 1, del TIMMIG prevede che l’impresa maggiore di trasporto assicuri e mantenga nel tempo la necessaria terzietà nella gestione delle attività di monitoraggio attraverso la costituzione di un apposito ufficio (di seguito: *Ufficio di monitoraggio SRG*) dotato di risorse umane e materiali adeguate al corretto svolgimento del complesso delle attività attribuite;
- ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del TIMMIG, i costi dell’*Ufficio di monitoraggio SRG* sono finanziati a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di bilanciamento del sistema del gas, di cui all’articolo 8 del TIB;

- l'articolo 7, comma 2, del TIMMIG, inoltre, prevede che l'impresa maggiore di trasporto trasmetta all'Autorità:
 - i. entro il 30 settembre di ogni anno, il piano di attività e corrispondente preventivo dei costi per l'anno successivo;
 - ii. entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione dell'attività svolta e il consuntivo dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente;
- il medesimo articolo, al comma 3, stabilisce infine che l'Autorità approvi il preventivo dei costi di cui al precedente alinea, lettera i) entro il 31 ottobre di ogni anno; il consuntivo dei costi di cui al precedente alinea, lettera ii) entro il 30 aprile di ogni anno, tenendo conto dell'esigenza di evitare duplicazioni di riconoscimenti già attivi nella regolazione tariffaria del trasporto gas;
- la deliberazione 631/2018/R/gas prevede che ai fini della copertura dei costi per le attività di monitoraggio relative all'anno 2019, l'impresa maggiore di trasporto trasmetta il piano di attività ed il corrispondente preventivo dei costi di cui sopra entro il 31 gennaio 2019.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 846/2017/R/gas, l'Autorità ha, tra l'altro, approvato il prospetto del preventivo dei costi dell'*Ufficio di monitoraggio SRG* per l'anno 2018, per un importo pari a 755.000 EUR;
- con la comunicazione 10 maggio 2019, l'impresa maggiore di trasporto ha trasmesso all'Autorità il piano di attività 2019 unitamente al corrispondente preventivo dei costi e la relazione dell'attività svolta nel 2018 con il corrispondente consuntivo dei costi per le attività svolte nell'esercizio della funzione di monitoraggio del mercato del gas naturale;
- la comunicazione di cui al precedente alinea evidenzia che:
 - i. l'ammontare complessivo dei costi sostenuti dall'*Ufficio di monitoraggio SRG* nel corso del 2018 è pari a 342.298,89 EUR. La differenza rispetto al dato del preventivo è principalmente dovuta ai minori costi del personale, giustificati dal fatto che il processo di selezione del personale da assegnare al suddetto Ufficio si è concluso tra settembre 2018 e il primo trimestre del 2019;
 - ii. il preventivo dei costi per le attività di monitoraggio relative all'anno 2019 è pari a 885.000 EUR. Il preventivo per l'anno 2019 risulta in aumento rispetto a quello del 2018 principalmente per le specifiche attività di analisi/studi richieste dall'Autorità ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del TIMMIG.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 137/2016/R/com, l'Autorità ha approvato il TIUC contenente, tra l'altro, le disposizioni sulla separazione contabile per le imprese operanti nel settore del gas naturale;
- tra le attività del settore del gas naturale, il TIUC individua e definisce, all'articolo 4, comma 17, l'attività di dispacciamento del gas naturale come l'attività che comprende

le operazioni finalizzate ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, delle reti di trasporto gas, delle reti di distribuzione gas e dei servizi accessori;

- l'articolo 6 del TIUC descrive, per le singole attività elencate all'articolo 4, i comparti di separazione contabile in cui devono essere ulteriormente separate le sopra richiamate attività; tra questi, l'articolo 6, comma 12, individua per l'attività di dispacciamento del gas naturale i seguenti comparti: a) programmazione dello sviluppo funzionale della rete di trasporto; b) gestione coordinata delle risorse per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti, ivi compresa la rete di trasporto, al fine di assicurare la sicurezza di funzionamento del sistema gas; c) approvvigionamento delle risorse necessarie per il bilanciamento operativo del sistema;
- l'articolo 13 del TIUC prescrive le norme di separazione contabile per i comparti, prevedendo la possibilità di attribuzione, a questi ultimi, delle poste patrimoniali ed economiche anche tramite rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili *ex post*.

RITENUTO CHE:

- il consuntivo dei costi relativo all'anno 2018 sia coerente con l'insieme delle attività in materia di monitoraggio del mercato del gas naturale svolte dall'*Ufficio di monitoraggio SRG*;
- sia, pertanto, necessario approvare i suddetti costi nella misura degli importi indicati nel documento trasmesso dall'impresa maggiore di trasporto con la comunicazione 10 maggio 2019;
- il preventivo dei costi relativi all'anno 2019 sia altresì stato predisposto tenendo conto delle attività in materia di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale richieste all'impresa maggiore di trasporto ai sensi del TIMMIG;
- sia, pertanto, opportuno approvare il suddetto preventivo nella misura degli importi indicati nel documento trasmesso dall'impresa maggiore di trasporto con la comunicazione 10 maggio 2019;
- sia opportuno, con riferimento alla regolazione della separazione contabile delle attività del settore del gas naturale, prevedere l'introduzione, all'interno dell'attività di dispacciamento del gas naturale di cui all'articolo 4, comma 17 del TIUC, di un nuovo comparto cui attribuire i costi relativi all'attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale svolta dall'impresa maggiore di trasporto al fine di verificare la coerenza dei costi a consuntivo riportati dalla medesima impresa per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio del mercato del gas all'ingrosso, già a partire dall'esercizio 2019, con i conti annuali separati redatti ai sensi del TIUC

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a. del TIMMIG, il preventivo dei costi per l'anno 2019 relativo alle attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale assegnate all'*Ufficio di monitoraggio SRG*, nella misura degli importi indicati con la comunicazione 10 maggio 2019;
2. di approvare, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera b. del TIMMIG, il consuntivo relativo ai costi sostenuti dall'*Ufficio di monitoraggio SRG* nel corso dell'anno 2018 per l'attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale, nella misura degli importi indicati con la comunicazione 10 maggio 2019;
3. di aggiornare la regolazione della separazione contabile inerente alle attività del settore del gas naturale introducendo un comparto relativo al monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale; in particolare di aggiungere:
 - a. alla fine dell'articolo 4, comma 17 del TIUC, la frase “e le attività relative al monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale effettuate ai sensi della disciplina definita dall'Autorità nel Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale (TIMMIG), adottato con la deliberazione 631/2018/R/gas”;
 - b. all'articolo 6, comma 12, la seguente lettera “d) monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale svolta ai sensi del TIMMIG, adottato con la deliberazione 631/2018/R/gas”;
4. di prevedere la decorrenza degli obblighi di separazione contabile dell'attività di dispacciamento di cui all'articolo 4, comma 17, del TIUC, nel nuovo comparto già a decorrere dall'esercizio che si apre successivamente al 1 gennaio 2019 (esercizio 2019);
5. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa maggiore di trasporto e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

4 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini